



Procura della Repubblica
Presso il Tribunale di Taranto

OGGETTO: informativa alla Commissione Industria e Lavoro del Senato nell'ambito dell'istruttoria del disegno di Legge n. 147, recante Conversione in Legge del Decreto Legge n.101 del 03.09.2019, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali – articolo 14 Decrto Legge n. 101/19.

In relazione alla richiesta formulata dall'On. Commissione Parlamentare tesa a conoscere "l'orientamento" della Procura scrivente in ordine alle disposizioni di cui all'articolo 14 del DL 101/19 si precisa quanto segue:

L'articolo in questione introduce delle modifiche all'art. 2 comma 6, del Decreto Legge n.1 del 05.01.2015, convertito con modificazioni nella Legge n. 20 del 04.03.2015, articolo che prevede l'esonero da responsabilità penale o amministrativa del Commissario Straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati per le condotte poste in essere in osservanza delle disposizioni del piano di cui al D.P.C.M. 14.03.2014 e nei termini ivi previsti.

In particolare, l'art. 2 comma 6 del Decreto Legge n.1 del 05.01.2015, convertito con modifiche dalla Legge n. 20 del 04.03.2015 (come modificato dall'art. 1 comma 4 D.L. 98/16, conv. con modif. dalla Legge 151/2016 e dall'art. 6 comma 10 ter D.L. 244/2016 conv. con modif. dalla Legge 19/2017), così dispone: *" L'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014, nei termini previsti dai commi 4 e 5 del presente articolo, equivale all'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione, previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ai fini della valutazione delle condotte strettamente connesse all'attuazione dell'A.I.A. e delle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica. **Le condotte poste in essere in attuazione del Piano di cui al periodo precedente non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del Commissario Straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro.** Per quanto attiene all'affittuario o acquirente e ai soggetti funzionalmente da questi delegati, la disciplina di cui al periodo precedente si applica con riferimento alle condotte poste in essere fino alla scadenza del 30 giugno 2017 prevista dal terzo periodo del comma 5 ovvero per un periodo ulteriore non superiore ai*

diciotto mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di approvazione delle modifiche del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria secondo quanto ivi stabilito a norma del comma 5”.

In ultimo, la disciplina di cui all’art. 2 comma 6, ha subito ulteriori modifiche introdotte dall’articolo 46 del D.L. 30.04.2019 n. 34, convertito nella Legge n. 58 del 28.06.2019 che ha modificato, tra l’altro (alcuni aspetti marginali del primo e secondo periodo), il terzo periodo del suddetto comma 6 sostituendolo con il seguente: *“La disciplina di cui al periodo precedente si applica con riferimento alle condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019”.*

Come sottolineato dal GIP di Taranto, nell’ordinanza dell’08.02.2019, con cui rimetteva la questione di costituzionalità al Giudice delle Leggi, *“L’interpretazione che si può dare della predetta norma è univoca: vige una vera e propria presunzione iuris et de iure di conformità e di legalità circa le azioni (ed omissioni) del Commissario p.t. e degli altri soggetti menzionati nel testo della norma impegnati ad attuare il Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014, trattandosi di condotte che, secondo l’insindacabile giudizio ex ante dell’Esecutivo (ratificato dal legislativo), costituirebbero l’adempimento delle “migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell’incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro”; il rischio ambientale e tecnologico legato a tali attività viene inquadrato in via presuntiva nel cosiddetto rischio consentito; le condotte dei soggetti che si muovono per l’attuazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria approvato, per allora ILVA s.p.a., dal D.P.C.M. del 14.03.2014 sono sostanzialmente sottratte al sindacato del Giudice Penale; a riguardo si è, non a torto, parlato di una vera e propria “immunità penale” concessa ai predetti soggetti, riferita alle azioni attuative previste dall’A.I.A”.* (ordinanza di rimessione GIP di Taranto dell’08.02.2019).

In base quindi alla disciplina di cui alle norme del 2015 la cd. immunità penale per i Commissari Straordinari, affittuario o acquirenti e loro delegati sarebbe cessata esattamente il 06.09.2019.

La nuova norma di cui all’art. 14 del D.L. n. 101/19 mantiene in vita la suddetta immunità attraverso alcune importanti modifiche al comma 6 dell’art. 2 di cui sopra.

Sul punto alcuni aspetti vanno sottolineati.

Sicuramente corretta appare la modifica di cui al primo periodo del comma 6 suddetto ove le parole *“dell’AIA”* sono sostituite da quelle *“del Piano Ambientale medesimo”*. Infatti, il riesame AIA dell’ottobre 2012, che aveva modificato radicalmente l’AIA 2011 in merito a tutti gli interventi necessari sull’area a caldo, ha subito, nel tempo, importanti aggiustamenti attraverso il D.P.C.M. del 14.03.2014 poi aggiornato con il D.P.C.M. del 29.09.2017, che ha approvato il Piano Ambientale per l’allora ILVA Spa. Appare quindi corretto ancorare le condotte di cui al comma 6 proprio al Piano Ambientale di cui sopra che è quello che occorre attuare.

Consequenziale ed appropriata risulta poi l’introduzione al secondo periodo, dopo le parole *“in quanto costituiscono adempimento”* delle parole *“dei doveri imposti dal suddetto Piano Ambientale, nonché esecuzione....”*. Invero, in tal modo si comprende bene come il Legislatore

voglia ulteriormente precisare come l'esonero da responsabilità sia legato necessariamente ed esclusivamente alle condotte che eseguono le misure del Piano Ambientale senza possibilità di equivoci con interpretazioni estensive.

Con riferimento alle modifiche introdotte nel terzo periodo è certamente utile, in armonia con quanto indicato nel secondo periodo, la specificazione chiara delle condotte coperte da esonero da responsabilità ove si legge " ... *la disciplina di cui al secondo periodo si applica con riferimento alle condotte poste in essere in esecuzione del suddetto Piano Ambientale per ciascuna prescrizione ivi prevista che venga in rilievo con riferimento alle condotte poste in essere da detti soggetti...* ".

La disposizione appare appropriata atteso che i D.P.C.M. 14.03.2014 e 29.09.2017 oltre a stabilire il termine ultimo di esecuzione del Piano Ambientale, indicandolo nel 23.08.2023, ciò ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 co.10 bis D.L. 244/2016, conv. con modif. dalla L.19/2017 e 2, co.2 del D.P.C.M. del 29.09.2017, prevede anche diversi termini specifici per singoli e determinati interventi, così come indicati negli allegati ai suddetti D.P.C.M. del 14.03.2014 e 29.09.2017. La norma quindi, da questo punto di vista, chiarisce bene i limiti temporali nel cui ambito opera l'esonero da responsabilità di cui discutiamo, imponendo al gestore il rispetto non solo del termine generale del 23.08.2023, ma altresì, dove previsti, dei termini specificamente indicati per ogni singolo intervento.

Perplessità desta invece la modifica volta a prolungare l'operatività della disposizione che esonera da responsabilità penale o amministrativa i gestori dello stabilimento fino alla scadenza del Piano Ambientale. In particolare, dove si stabilisce che il termine del 06.09.2019 non trova applicazione nei confronti dell'affittuario o acquirente e i soggetti da questi delegati "... *per i quali la disciplina di cui al secondo periodo si applica con riferimento alle condotte poste in essere in esecuzione del suddetto Piano Ambientale sino alla scadenza dei termini di attuazione stabiliti dal Piano stesso per ciascuna prescrizione ivi prevista che venga in rilievo con riferimento alle condotte poste in essere da detti soggetti....* „.

Seppure la disposizione si colloca nella scia delle modifiche sopra analizzate volte a specificare in modo chiaro le condotte scriminabili e il loro ambito temporale, e senza entrare nelle scelte del Legislatore, appare poco conforme ai principi costituzionali concedere spazi temporali troppo ampi quando si discute di condotte che comunque mettono in pericolo l'ambiente, la salute dei lavoratori e delle popolazioni vicino al siderurgico che subiscono l'attività nociva emissiva dello stesso. Invero, occorre considerare che il termine ultimo per l'esecuzione del Piano Ambientale è fissato al 23.08.2023 e seppure è vero che per i singoli interventi vi sono termini più brevi, trattasi comunque di termini abbastanza ampi che vanno perfino a raggiungere i 42-48 mesi dall'ingresso del nuovo gestore; senza considerare che oltre a interventi con termini specifici più brevi di quello generale del 23.08.2023 vi sono anche diversi interventi che non hanno un termine specifico e che quindi lo trovano in quello del 23.08.2023.

Proprio su questo punto, tra l'altro, il GIP di Taranto ha sollevato la questione di costituzionalità (che a breve la Corte Costituzionale dovrebbe decidere) sull'intero impianto normativo che ha

dilatato eccessivamente gli originari termini concessi di 36 mesi sino a giungere all'incredibile termine di 11 anni che è quello che si consumerebbe appunto il 23.08.2023 (11 anni dal sequestro dello stabilimento avvenuto il 25.07.2012 - ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale GIP Taranto dell'08.02.2019). Condividendo le osservazioni del Giudice di merito che ha sollevato la questione e senza ripercorrerne le chiare argomentazioni cui si rimanda, appare palese che anche la dilatazione eccessiva del termine relativo alla cd. immunità potrebbe portare diversi problemi di contrasto quanto meno con l'articolo 3 della Costituzione e con il diritto alla salute dei lavoratori e delle popolazioni costrette a subire le emissioni nocive dello stabilimento (artt. 32 e 35 Cost.).

Utile appare poi la disposizione che delimita temporalmente l'operatività dell'esonero da responsabilità per l'affittuario o acquirente agli eventuali più brevi termini che lo stesso si sia impegnato a rispettare con la gestione commissariale di ILVA Spa in A.S.

In ultimo, decisamente da condividere risulta l'aggiunta del periodo *"In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori,,*.

La specificazione appare importante onde evitare che il gestore possa ritenere che la sua condotta sia genericamente scriminata sol che rispetti i termini del Piano Ambientale, senza considerare che vi sono numerose norme di Legge a presidio proprio della salute e sicurezza dei lavoratori, norme ovviamente indipendenti dal suddetto Piano. Ciò peraltro, in armonia con la recente sentenza della Consulta che ha accolto una questione sollevata dal GIP di Taranto. Invero, con sentenza n. 58 del 2018, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 D.L. 92/2015, nonché degli artt. 1 comma 2 e 21 octies Legge 132/2015, che consentivano all'impresa di continuare a servirsi di impianti sottoposti a sequestro anche quando lo stesso si riferiva ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori, *"per non aver tenuto in adeguata considerazione le esigenze di tutela della salute, sicurezza e incolumità dei lavoratori, a fronte di situazioni che espongono questi ultimi a rischio stesso della vita"*, dal momento che il Legislatore aveva finito con privilegiare – non prevedendo adeguati meccanismi di controllo sull'attività economica – l'interesse alla prosecuzione dell'attività produttiva, trascurando le esigenze di tutela della salute, della vita e del lavoro in ambiente sicuro e non pericoloso.

In conclusione seppure risultano apprezzabili ed efficaci gli sforzi tesi a delimitare meglio l'ambito di operatività dell'esonero da responsabilità penale e amministrativa per i gestori dello stabilimento e loro delegati, desta qualche dubbio l'eliminazione di un termine breve per l'operatività della scriminante a favore di plurimi termini abbastanza ampi, e con un termine finale del 23.08.2023 assolutamente eccessivo.